



ALLEGATO "A"

COMUNE DI GIUGGIANELLO

(Provincia di LECCE)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
"IMU"**

APPROVATO con Deliberazione del C.C.
n. 6 dell'11.08.2020

INDICE

- ART. 1 - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
- ART. 2 - PRESUPPOSTO DI IMPOSTA
- ART. 3 - SOGGETTI ATTIVI
- ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI
- ART. 5 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO E DI AREA PERTINENZIALE DEL MEDESIMO
- ART. 6 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
- ART. 7 - UNITÀ ABITATIVE ASSIMILATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
- ART. 8 - DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE
- ART. 9 - AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI
- ART. 10 - DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO
- ART. 11 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
- ART. 12 - VALORE VENALE DELLE AREE FABBRICABILI
- ART. 13 - AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI
- ART. 14 - FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO, FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO ED IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO
- ART.15 - RIDUZIONE PER FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI
- ART. 16 - IMPOSIZIONE DEI "BENI MERCE"
- ART. 17 - ESENZIONI
- ART. 18 - ESENZIONE IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO
- ART. 19 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA
- ART. 20 - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA
- ART. 21 - VERSAMENTI
- ART. 22 - DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO
- ART. 23 - MODALITÀ DI VERSAMENTO
- ART. 24 - DICHIARAZIONI
- ART. 25 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI
- ART. 26 - ERRONEI VERSAMENTI E REGOLAZIONI CONTABILI
- ART. 27 - ACCOLLO

ART. 28 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

ART. 29 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO

ART. 30 - ACCERTAMENTI ESECUTIVI

ART. 31 - SANZIONI ED INTERESSI

ART. 32 - CONTENZIOSO

ART. 33 - NORME DI RINVIO

ART. 34 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, reca la disciplina per l'applicazione sul territorio del Comune di Giuggianello della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), in vigore dal 1° gennaio 2020.
2. La nuova imposta locale sostituisce le precedenti IMU e TASI, secondo quanto dettato dall'art. 1, commi 739 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dal comma 1 dell'art. 8 e dal comma 9 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011.

ART. 2

PRESUPPOSTO DI IMPOSTA

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 739 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assoggettati all'imposta di cui al presente regolamento tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Giuggianello, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti, nonché dal presente regolamento.
2. Presupposto della nuova IMU è il possesso di immobili, intendendo come tali i fabbricati, le abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli.
3. È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard, nella misura dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

ART. 3

SOGGETTI ATTIVI

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, ad esclusione della categoria D/10, soggetto attivo è lo Stato, limitatamente alla quota di gettito calcolata applicando l'aliquota standard dello

0,76 per cento, esclusi gli immobili posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di Giuggianello viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.
3. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
4. In caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
5. Il Comune, in quanto soggetto attivo ed ente impositore, liquida, accerta e riscuote l'imposta per gli immobili individuati dal presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

ART. 4

SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. In caso di assegnazione della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, soggetto passivo è il genitore assegnatario della casa medesima; il predetto provvedimento costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
5. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
6. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005,

n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

7. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune non censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

ART. 5

DEFINIZIONE DI FABBRICATO E DI AREA PERTINENZIALE DEL MEDESIMO

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente al fabbricato medesimo.
3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi ai servizi indispensabili, quali energia elettrica e servizio idrico/fognante.
4. Il fabbricato privo di rendita catastale è soggetto all'imposta sulla base delle disposizioni contenute nel successivo art. 8.

ART. 6

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità

ad uso abitativo. In presenza di più immobili appartenenti alla medesima categoria, sarà onere del contribuente produrre al Comune apposita dichiarazione con gli estremi catastali dell'immobile adibito a pertinenza, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

4. L'abitazione principale, come definita al precedente comma 1, e quelle ad essa assimilate, ai sensi del successivo art. 7, non sono assoggettate ad IMU, ad eccezione di quelle iscritte in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare e relative pertinenze.
5. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, assoggettate all'IMU, è applicata una detrazione di imposta, nella misura di euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale e in proporzione alla quota di possesso in caso di comproprietà.
6. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 7

UNITÀ ABITATIVE ASSIMILATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Sono considerate assimilate alle abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

2. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 1, lettere c) ed e), il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione, da presentare all'Ente entro il 30 giugno dell'anno successivo, il possesso dei requisiti prescritti dalla norma.

ART. 8

DEFINIZIONE DI AREE FABBRICABILI

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel presente articolo.

ART. 9

AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E

COLTIVATORI DIRETTI

1. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui

all'articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs. n. 99/2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

2. È imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento (50%) del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento (25%).
3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale; per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
 - b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
 - c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
4. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo.
5. L'assimilazione come terreno agricolo é concessa a condizione:
 - a) che sul terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
 - b) che non sia stata presentata specifica richiesta per ottenere la previsione di edificabilità dell'area nello strumento urbanistico.

6. La richiesta, redatta in carta semplice, di assimilazione come terreno agricolo, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al protocollo comunale ed ha effetto anche per gli anni successivi e fino a quando ne ricorrono le condizioni, e deve contenere i seguenti elementi :
 - a) l'indicazione delle generalità complete del richiedente (persona fisica o società);
 - b) l'ubicazione del terreno e l'indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella ecc.);
 - c) l'impegno a fornire eventuali documenti e dati integrativi, che dovessero essere ritenuti necessari all'istruttoria della richiesta.
7. L'assimilazione opera nei confronti di tutti i comproprietari del fondo, anche qualora lo stesso venga condotto da un solo soggetto in possesso dei requisiti e tutti gli altri non rivestano la qualifica di Coltivatore Diretto (CD) o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).

ART. 10

DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1. Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
2. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare MEF n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

ART. 11

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.

- 2.** Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito dal prodotto tra l'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed i seguenti moltiplicatori:
- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
- 3.** Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
- 4.** Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
- 5.** Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, determinato ai sensi del successivo articolo 12.
- 6.** Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

ART. 12

VALORE VENALE DELLE AREE FABBRICABILI

- 1.** La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, avuto riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- 2.** Al fine di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili, con deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
- 3.** Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta, a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.
- 4.** Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
- 5.** Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'80 per cento del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. A tal fine il servizio urbanistica comunale determinerà con proprio atto la percentuale di riduzione da applicare ai fini della determinazione della base imponibile. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione, la riduzione non verrà applicata dalla data di inizio dei lavori di edificazione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, la Giunta Comunale, con la delibera di cui al comma 2, può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
7. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 2 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.
8. Il soggetto passivo che reputi, comunque, opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi all'ufficio comunale, che ne effettuerà la valutazione in sede di controllo.
9. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come definita al precedente articolo 8, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel vigente strumento urbanistico, dal momento in cui questo risulti adottato dal Comune, ancorché non approvato dai competenti organi regionali; ai fini dell'applicazione dell'imposta non rileva, pertanto, l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.
10. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettata ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali.

ART. 13

AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili, a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione

edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

2. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
3. Il rimborso compete per non più di cinque anni d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile.
4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile, ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ART. 14

FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO

FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO ED IMMOBILI LOCATI A CANONE

CONCORDATO

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il contribuente attesta il possesso del requisito presentando la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo;
 - b) per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1/, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile ad uso abitativo adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il medesimo beneficio è riconosciuto alle pertinenze dell'immobile concesso in comodato ed adibito ad abitazione principale dal comodatario, nel limite di un'unità immobiliare per ciascuna categoria catastale (C/2, C/6, C/7), fino ad un massimo di tre pertinenze. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. Il contribuente attesta il possesso dei succitati requisiti presentando la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. Per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento. Il contribuente presenta apposita dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo.

ART. 15

RIDUZIONE PER FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
 - b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose e persone.
3. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (individuata secondo le vigenti procedure di accatastamento), catastalmente autonome, anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione della base imponibile troverà applicazione per le sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
4. Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato:
 - 1) da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione di inagibilità o inabitabilità dell'immobile;
 - 2) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del

fabbricato da parte di un tecnico abilitato. Ai fini dell'applicazione della riduzione i fabbricati dovranno presentare le caratteristiche di cui al comma 2.

Fermo restando l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini di legge, la riduzione della base imponibile troverà applicazione dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità dall'ufficio tecnico comunale, ai sensi del punto 1), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del punto 2), se confermata dall'ufficio tecnico comunale, il quale, in entrambi i casi, accerterà e verificherà la veridicità della dichiarazione entro i 60 giorni successivi al deposito della stessa al protocollo comunale, confermando quanto dichiarato dal possessore dell'immobile, sulla base dei requisiti definiti al comma 2 o rigettando motivatamente la richiesta.

5. Qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale di cui agli artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445/2000.
6. È onere del contribuente dichiarare al Comune la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità dell'immobile.

ART. 16

IMPOSIZIONE DEI "BENI MERCE"

1. Fino all'anno 2021 i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono assoggettati all'IMU, con applicazione dell'aliquota deliberata dal Consiglio Comunale.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 saranno esenti dall'IMU.
3. Ai fini dell'applicazione del beneficio, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione da presentare all'Ente entro il 30 giugno dell'anno successivo, il possesso dei requisiti prescritti dalla norma.

ART. 17

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall' art. 1, comma 759, della legge n. 160/2019, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai

consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e ss.mm.ii.;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

ART. 18

ESENZIONE IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO

- 1.** Sono esenti gli immobili concessi in comodato gratuito registrato al Comune o ad altro ente territoriale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali.
- 2.** Sono esenti i fabbricati concessi in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed utilizzati esclusivamente per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste dalla lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statuari degli enti stessi.
- 3.** L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.

ART. 19

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA

- 1.** Le aliquote di imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di legge ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, se pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale. Limitatamente all'anno 2020 l'obbligo di pubblicazione è assolto con la pubblicazione del testo della deliberazione di approvazione delle aliquote sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 16 novembre 2020, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 31 ottobre 2020.
- 2.** In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.
- 3.** Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla dichiarazione IMU e/o da autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o, in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.
- 4.** Nella determinazione delle aliquote IMU il Comune tiene conto anche delle condizioni e vincoli stabiliti dai commi 738 e ss. dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e di altre eventuali disposizioni normative comunque applicabili.

ART. 20

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA

- 1.** L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota deliberata dall'Ente.
- 2.** L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
- 3.** Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero.
- 4.** Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
- 5.** A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ART. 21

VERSAMENTI

- 1.** Il versamento dell'imposta annua dovuta al Comune avviene in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre; resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
- 2.** Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata è da corrispondere a conguaglio, considerando le aliquote approvate per l'anno di imposta di riferimento.
- 3.** In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote approvate per l'anno 2020.
- 4.** Gli enti non commerciali, di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992, eseguono il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote approvate dal Comune.
- 5.** I soggetti di cui al comma precedente, eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 160/2019; in sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
- 6.** Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuto il decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
- 7.** Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati per errore, purché entro i

termini, ad un Comune diverso da quello competente.

8. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'Ente.
9. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata della procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
10. L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
11. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 22

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento dell'imposta, per la sola quota dovuta in favore del Comune, quando si verificano:
 - a) gravi calamità naturali;
 - b) gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria;
2. Il differimento non può riguardare la quota di competenza dello Stato calcolata sui fabbricati del gruppo "D" (escluso D/10).

ART. 23

MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (Modello F24) ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato D.Lgs. n. 241/1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e con le altre modalità previste dallo stesso codice.
2. Ai fini del versamento il contribuente dovrà indicare nel modello di pagamento il codice catastale identificativo del Comune di Giuggianello: E053.

ART. 24

DICHIARAZIONI

- 1.** I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
- 2.** La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini IMU e TASI, in quanto compatibili.
- 3.** Nelle more dell'entrata in vigore del citato decreto, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012.
- 4.** Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.

ART. 25

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

- 1.** Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendo come tale quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Il Funzionario responsabile, esaminata l'istanza

di rimborso, comunica al contribuente, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego.

2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti al Comune stesso a titolo di Imposta Municipale Propria, anche con riferimento ad annualità differenti, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU.
3. Il contribuente che intenda avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento, apposita comunicazione contenente i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza richiesto il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
4. La compensazione è subordinata all'accettazione della comunicazione di cui al comma precedente da parte del Funzionario Responsabile.
5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'importo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso.
6. Resta impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
7. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:
 - tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo;
 - intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
 - somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quali sia pendente il giudizio a seguito di ricorso.
8. Non si dà luogo al rimborso o compensazione di importi inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 21, comma 10.
9. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse calcolato con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di eseguito versamento, applicando il tasso legale vigente per ogni anno di imposta, determinato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle

Finanze con decreto, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART. 26

ERRONEI VERSAMENTI E CONSEGUENTI REGOLAZIONI CONTABILI

- 1.** Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite entro centottanta giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.
- 2.** È comunque riconosciuto il diritto al riversamento delle somme, anche oltre il termine quinquennale previsto per il rimborso delle somme versate in eccesso e fino a prescrizione decennale.
- 3.** Nel caso di esito positivo dell'istruttoria, l'ente locale comunica al Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante le modalità di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2016, l'esito della procedura di riversamento entro sessanta giorni dall'emanazione del provvedimento, al fine delle successive regolazioni contabili.
- 4.** Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto o abbia versato allo Stato una somma di spettanza dell'ente locale e abbia regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso ente locale con successivo versamento, l'istanza di rimborso va presentata al comune, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L'ente, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione al contribuente per la quota di propria spettanza, comunicando al Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante le modalità di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2016, l'esito della procedura di rimborso entro sessanta giorni dall'emanazione del provvedimento, dando indicazione dell'importo totale della quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nei confronti del contribuente e dell'erario ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-Comune.
- 5.** Nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al Comune, questo, anche su comunicazione del contribuente, se non vi

sono somme da restituire, entro centottanta giorni dalla ricezione della comunicazione completa la fase istruttoria, comunicando al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante le modalità di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2016, l'importo totale e la quota versata all'erario, ma di pertinenza del Comune, al fine delle conseguenti regolazioni contabili.

6. Nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, da completare entro centottanta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del contribuente, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante le modalità di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2016, l'importo totale e la quota versata dal contribuente all'ente, ma di pertinenza dell'erario, disponendo il riversamento all'erario delle somme ad esso spettanti.

ART. 27

ACCOLLO

1. È ammesso l'accollo del debito di imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

ART. 28

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

ART. 29

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1. Il funzionario responsabile della gestione dell'imposta cura il potenziamento delle attività di controllo, mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti, ai fini della lotta all'evasione.

3. Il funzionario responsabile verifica le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
4. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 30

ACCERTAMENTI ESECUTIVI

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta non versata, effettuate secondo le modalità disciplinate dall'art. 1, commi 161 e ss., della legge n. 296/2006 e dall'art. 1, commi 792 e ss., della legge n. 160/2019, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. L'avviso di accertamento, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, contiene anche l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi ivi indicati, entro il termine di presentazione del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale. L'avviso di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.
3. Il contribuente può aderire all'accertamento entro 60 giorni dalla notifica, rinunciando a presentare ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale ed ottenendo la riduzione ad un terzo delle sanzioni per omessa o infedele denuncia.
4. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata con riferimento all'intero anno sia uguale o superiore ad € 12,00, considerata sia la quota comunale, che la quota statale, qualora prevista. In caso di versamento parziale il limite minimo degli avvisi di accertamento è fissato in € 12,00. Detto limite è ritenuto congruo tenuto conto dei costi sostenuti dal Comune per

l'elaborazione e la stampa degli avvisi stessi e si intende comprensivo del tributo, delle sanzioni e degli interessi compresi nell'atto di riferimento.

5. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito tributario derivi da una ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
6. Non si procede all'istanza per l'ammissione al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi € 50,00.
7. Il Comune, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento Generale delle Entrate.

ART. 31

SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme:
 - a) Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.
 - b) Articolo 1, commi 774 e 775 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 % del tributo non versato, di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, oltre ad interessi legali a partire dalla data del dovuto versamento.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione IMU, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione IMU si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di accertamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100; in caso di risposta oltre i sessanta giorni si applica la sanzione di euro 50.
6. Le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza:

- allo 0,1% per ogni giorno di ritardo, se esso viene eseguito spontaneamente dal contribuente nel termine di quattordici giorni dalla data della sua commissione;
 - ad un decimo della sanzione minima prevista in caso di mancato pagamento dell'imposta, se esso viene eseguito spontaneamente dal contribuente nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione (1,50%);
 - ad un nono della sanzione minima prevista se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento dell'imposta, avviene entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore (1,67%);
 - ad un ottavo della sanzione minima prevista se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento dell'imposta, avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore (3,75%);
 - ad un settimo della sanzione minima prevista se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento dell'imposta, avviene entro due anni dall'omissione o dall'errore (4,29%);
 - ad un sesto della sanzione minima prevista se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento dell'imposta, avviene oltre due anni dall'omissione o dall'errore (5,00%).
8. In caso di rateizzazione di un avviso di accertamento per omessa o infedele denuncia non sarà applicabile la riduzione delle sanzioni ad un terzo prevista dal precedente comma 6.
9. Le somme dovute a titolo di interessi sono calcolate applicando il tasso legale vigente per ogni anno di imposta, determinato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a partire dalla data di scadenza del versamento e fino alla data di emissione dell'avviso di accertamento.

ART. 32

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e ss.mm.ii., che disciplina il processo tributario.

ART. 33

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 1, commi 739 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla legge 27 Luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti, oltre a tutte le altre disposizioni normative comunque applicabili all'imposta e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ART. 34

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2020.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2020, i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. A tale fine il comune è tenuto ad inserire il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano i regolamenti vigenti nell'anno precedente.